

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1556

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI, ANTONIO BRUNO, CARIGLIA, CIAMPAGLIA, COSTI, DE PAOLI, FERRAUTO, OCCHIPINTI, PAPPALARDO, ROMEO, VIZZINI**

Estensione delle norme sulla pensione di inabilità, sull'assegno mensile e sulla pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero

Presentata l'11 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nel corso della Conferenza nazionale dell'emigrazione, tenutasi a Roma nel lontano 1975, è stato giustamente sollecitato un provvedimento legislativo che ponesse fine alla discriminazione — in tema di assistenza agli inabili totali ed agli ultrasessantacinquenni che versano in condizione di assoluta indigenza — tra cittadini residenti nel territorio nazionale e cittadini residenti all'estero.

In vero, era ed è da ritenere e da giudicare contraria al dettato costituzionale, la subordinazione del riconoscimento di un diritto primario — e, quindi, anche di quello cui consegue la concessione o il diniego di una prestazione assistenziale — al requisito soggettivo della residenza nel territorio nazionale.

Infatti, questo requisito è in palese, assoluto contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione, laddove testualmente e in modo inequivoco si sancisce che « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (articolo 38, primo comma).

È di tutta evidenza che, nel caso in esame, la Costituzione non ha inteso attribuire e non ha attribuito alcun rilievo giuridico alla relazione spaziale tra il cittadino ed il luogo in cui dimora: ha dato e dà rilevanza, invece, alla condizione giuridica di « cittadino ». Nè, d'altra parte, può essere utilmente invocata la letterale formulazione legislativa di « residenza » — mutuata dal codice processuale sardo —

che è dato leggere nel diritto positivo italiano, dove è definita come « il luogo in cui la persona ha l'abituale dimora ». Principio, quello di « abituale dimora », che implica e presuppone — per concretizzare il reale trasferimento della residenza — la coesistenza di due indispensabili elementi: uno obiettivo (rappresentato dalla stabile permanenza in un dato luogo) ed uno subiettivo (rappresentato dall'*animus*, ossia dall'elemento intenzionale, volontario di voler trasferire altrove l'abituale dimora), elemento, quest'ultimo, totalmente assente nell'italiano all'estero che non ha inteso rinunciare alla propria cittadinanza pur conoscendone gli indubbi svantaggi. Semmai è vero l'esatto contrario: che il cittadino italiano residente all'estero — conservando l'*animus permanendi* in Patria — conserva la residenza originaria sia pure « *solo animo* », ancorché dimori all'estero.

In base alla Costituzione e alla legge, pertanto, il cittadino italiano dimorante all'estero, al pari del cittadino italiano residente in Italia, « ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ».

Conclusivamente, sul piano giuridico e costituzionale appare perfino superfluo ricordare non contestati, né contestabili e, pertanto, ineludibili principi generali di diritto, secondo i quali, a parità di condizioni, nessuna discriminazione tra cittadini può essere tollerata per alcuna causa o ragione.

Pertanto viene presentata l'unita proposta di legge — che estende ai cittadini italiani all'estero le norme sulla pensione di inabilità, sull'assegno mensile e sulla pensione sociale — con l'intendimento di porre fine ad una deprecabile ed anti-giuridica situazione che colpisce, prima ancora che i connazionali espatriati, le istituzioni della nostra Repubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno di età sono concessi, a totale carico dello Stato, la pensione di inabilità e l'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, previo accertamento della loro totale inabilità lavorativa per affezioni fisiche o psichiche e delle condizioni previste dall'articolo 14 della citata legge n. 118 del 1971.

## ART. 2.

1. Al compimento dell'età di sessantacinque anni, ai cittadini italiani residenti all'estero che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di importo pari a quella corrisposta ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale.

2. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

3. La pensione è posta a carico dello Stato ed è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

## ART. 3.

1. La disciplina dell'indennità di accompagnamento, istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, e con la legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, è estesa ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 novembre 1988, n. 508.

## ART. 4.

1. Per l'anno 1992, all'onere di lire 90 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.